

Newsletter n.1 - Luglio 2016

Cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata: le modalità operative dell'Ufficio del Registro Imprese di Pisa

Com'è noto, in data 14 luglio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia ha comunicato al Sistema Camerale l'emanazione – tra le altre – di una Direttiva ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 580 del 1993 concernente:

- il procedimento istruttorio delle istanze telematiche con le quali le imprese comunicano il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle Imprese;
- le modalità di gestione degli indirizzi già comunicati ed iscritti in detto Registro.

Con riferimento al primo aspetto il Registro delle Imprese ha immediatamente provveduto ad adeguare il procedimento necessario ai fini di una corretta istruttoria delle istanze alla luce di quanto disposto dalla Direttiva, verificando che l'indirizzo elettronico rispettasse i criteri enucleati nel documento (lo stato "attivo" della casella di PEC, la sua univocità e la riconducibilità della medesima all'impresa) e dando seguito a quanto previsto in caso di comunicazione non corretta di tale indirizzo (sospensione e, in caso di mancata regolarizzazione, rifiuto dell'istanza).

Per quanto attiene il secondo aspetto, sono subito sorte delle problematiche in ordine all'esecuzione della Direttiva nella parte in cui prevedeva la cancellazione degli indirizzi iscritti nel Registro ma non regolari, richiamando il procedimento contenuto nell'art. 2191 cc.

Le problematiche afferivano sia da un punto di vista giuridico, in quanto quasi la totalità degli indirizzi PEC non regolari non mostravano i presupposti necessari per l'applicazione dell'art. 2191 cc bensì vedevano soddisfatti quelli previsti dall'art. 2190 cc, sia da un punto di vista 'pratico', per la notevole mole di lavoro che avrebbe appesantito – oltre agli Uffici camerali, anche e soprattutto - le cancellerie del Tribunale e, in particolare, l'operato del Giudice del Registro (si tenga presente che solo in provincia di Pisa sarebbero stati avviati ben oltre i 6.000 procedimenti), rallentando di fatto anche l'opera di revisione degli indirizzi voluta e disposta dalla Direttiva.

La prima applicazione della Direttiva, confermando quanto preliminarmente rilevato, ha quindi spinto i soggetti coinvolti ad un'approfondita analisi della questione che si è conclusa con l'emanazione da parte del Giudice del Registro di Pisa di un provvedimento concernente le modalità di esecuzione dei procedimenti di cancellazione degli indirizzi di PEC.



REGISTRO IMPRESE

Schematicamente, detto provvedimento dispone quindi quanto segue:

- l'applicabilità del procedimento di cui all'art. 2190 cc in tutti i casi in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata presentava, al momento dell'iscrizione, i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente e sia solo successivamente venuto meno uno di questi (ad es. nel caso di PEC revocata dal gestore per mancato rinnovo della convenzione con l'impresa), specificando con precisione le casistiche in cui si ravvisa l'esperibilità di tale procedimento;
- l'applicabilità del procedimento di cui all'art. 2191 cc in tutti i casi residuali (ad es. PEC inesistente);
- la possibilità di effettuare le comunicazioni di avvio del procedimento di cui all'art. 2190 cc mediante pubblicazione degli indirizzi non validi sul sito istituzionale della Camera di Commercio e su altri mezzi idonei a garantire la massima diffusione e conoscibilità del procedimento agli interessati in luogo della comunicazione personale ad ogni soggetto interessato, rilevando nel caso di specie l'applicabilità del disposto di cui all'art. 8 comma 3 della L. 241/1990.

Premesso quanto sopra e ad ulteriore supporto della diffusione delle disposizioni richiamate si comunica che il provvedimento è reperibile sul sito della Camera di Commercio di Pisa all'indirizzo www.pi.camcom.it, e che nella medesima pagina sono disponibili gli elenchi delle imprese interessate dall'avvio del procedimento di cancellazione ex art. 2190 cc dell'indirizzo di posta elettronica certificata non valido per uno dei motivi specificati nel provvedimento.

Si ricorda, da ultimo, che permane in capo all'Ufficio del Registro delle Imprese l'obbligo di sospensione delle istanze presentate sulla posizione di imprese sprovviste dell'indirizzo di PEC (come già previsto per le società dall'art. 16 comma 6bis DL 185/2008 e per le imprese individuali dall'art. 5 comma 2 del DL 179/2012) con relativo rifiuto dell'istanza e applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (sia per le società ai sensi dell'art. 2630 cc sia per le imprese individuale ai sensi dell'art. 2194 cc) per omessa iscrizione dell'atto o del fatto oggetto del rifiuto stesso e che tale procedimento dovrà essere seguito anche nel caso in cui la mancata presenza dell'indirizzo di posta elettronica certificata dipenda dall'avvenuta cancellazione d'ufficio della stesso.

